

## Novità in tema di “ravvedimento sprint”

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con il **D.Lgs. 87/2024**, cosiddetto Decreto “sanzioni”, il legislatore ha “indirettamente” ridotto anche la sanzione collegata al “ravvedimento *sprint*”, di cui all'[articolo 13, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997](#).

Infatti, a decorrere dalle **violazioni commesse dall'1.9.2024**, l'infrazione dell'obbligo del versamento è punita in maniera uniforme con la **sanzione amministrativa del 25% per ogni importo non regolarmente versato alla scadenza prevista**.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. l), ha sostituito, all'interno dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), le parole “pari al trenta” con le parole “pari al venticinque”.

Ne deriva che, in caso di **omesso o ritardato versamento di imposta**, se il **pagamento** avviene **entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza**, si applica la **sanzione del 12,50%**, e non più del 15%, **ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**.

Pertanto, per i **versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni**, essendo la sanzione del 12,50% ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, significa che, **per ogni giorno di ritardo, si applica una sanzione dello 0,83%**.

Infatti, dopo aver ridotto della metà e poi a 1/15, è possibile applicare l'ulteriore riduzione a 1/10 del minimo, se il pagamento avviene entro 30 giorni, ovvero a 1/9 del minimo, se il pagamento avviene entro 90 giorni.

Di conseguenza, la **sanzione ordinaria**, applicabile dall'Ufficio, e ridotta dal contribuente ricorrendo al ravvedimento operoso, risulta quella riportata nella seguente tabella.

GIORNI DI

VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL

VIOLAZIONI COMMESSE DALL'



<b>RITARDO</b>	<b>31.8.2024</b>	<b>SANZIONE RAVV.</b>	<b>1.9.2024</b>	<b>SANZIONE RAVV.</b>
	<b>SANZIONE</b>		<b>SANZIONE</b>	
	<b>UFFICIO</b>		<b>UFFICIO</b>	
1	1%	0,1%	0,83%	0,08%
2	2%	0,2%	1,66%	0,17%
3	3%	0,3%	2,49%	0,25%
4	4%	0,4%	3,32%	0,33%
5	5%	0,5%	4,15%	0,42%
6	6%	0,6%	4,98%	0,50%
7	7%	0,7%	5,81%	0,58%
8	8%	0,8%	6,64%	0,66%
9	9%	0,9%	7,47%	0,75%
10	10%	1%	8,30%	0,83%
11	11%	1,1%	9,13%	0,91%
12	12%	1,2%	9,96%	1%
13	13%	1,3%	10,79%	1,08%
14	14%	1,4%	11,62%	1,16%
15 - 30	15%	1,5%	12,50%	1,25%